

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3103 del 31/08/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA ORTO IDICE VIVAI DENDROFLOR CODICE PRATICA: BO01A3211
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3178 del 30/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: SAN LAZZARO DI SAVENA

TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA ORTO IDICE VIVAI DENDROFLOR

CODICE PRATICA: BO01A3211

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di acque pubbliche:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle

more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali, con cui sono state conferite allo scrivente Gianpaolo Soverini le funzioni di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista la Determinazione n. 3615 del 15/03/2006 dell'ex STB Reno, con la quale è stata riconosciuta alla ditta AZIENDA AGRICOLA ORTO IDICE VIVAI DENDROFLOR, C.F./P.IVA: NSLPLA41D29A944F/00813621208, con sede legale in comune di San Lazzaro di Savena, Via Andreoli, 8, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, richiesta con istanza assunta al Prot. n. 9825 del 03/07/2001

(pratica BO01A3211), ad uso orto floro vivaistico, da un pozzo ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di San Lazzaro di Savena al Foglio 20, mappale 305;

vista la lettera Prot. n. 56501 del 20/06/2006, con la quale l'ex STB Reno, ha comunicato al concessionario di aver erroneamente riconosciuto la concessione preferenziale ad uso industriale anziché irrigazione agricola, informandolo che sarebbe stata adottata una nuova Determina di concessione;

vista la documentazione integrativa inviata dal richiedente, assunta agli atti al Prot. n.35064 del 25/01/2016, con la quale si aggiornano la portata e volumi di prelievo da fissare in concessione e le coordinate catastali del pozzo;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione preferenziale ai sensi degli art.li 37 e 38 del RR 41/2001 e che, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

dato atto che:

- a seguito della pubblicazione della domanda di concessione preferenziale all'Albo Pretorio del comune di San Lazzaro di Savena, richiesta dall'ex STB Reno con lettera Prot. n.70111 del 05/02/2016, non sono pervenute opposizioni né osservazioni;
- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del parere dell'Autorità di Bacino del Reno, acquisito agli atti in data 18/03/2016 al n. 192677, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del DLgs n. 152/2006, espresso in senso favorevole, con la prescrizione di installare un contatore per la misura dei volumi derivati; di misurare il livello piezometrico delle falda nel pozzo; di verificare l'adozione di tutte le possibili misure di risparmio idrico ai sensi del PTA, in particolare di adottare una tipologia d'irrigazione alternativa a quella praticata a scorrimento;

preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Ente Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del RR 41/2001 con lettera Prot. n. 70164 del 05/02/2016, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n.124/2015;

considerato che:

- la ditta istante è tenuta, per gli usi già effettuati, al pagamento dei canoni annuali di concessione a decorrere dal 10/08/1999, ai sensi dell'art. 38, comma 6 del RR 41/2001 e dell'art. 96, comma 7, del DLgs n.152/2006;
- i canoni 1999 e 2000 devono essere versati a favore dello Stato, mentre i canoni successivi devono essere versati a favore della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del RR 41/2001;

considerato che, sulla base della normativa citata in premessa, ai fini del calcolo dei canoni e per l'esercizio della concessione:

- l'uso di acque pubbliche effettuato per attività orto floro vivaistica è assimilabile a quello di irrigazione agricola, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;
- per l'uso irrigazione agricola, i canoni di concessione dovuti a partire dalla data di rilascio della concessione e per l'intera durata della concessione sono calcolati sulla base dell'importo del canone annuale corrente e vanno corrisposti in un'unica soluzione, antecedentemente il rilascio della concessione, all'atto della sottoscrizione del disciplinare;
- il deposito cauzionale è corrispondente all'importo minimo stabilito di € 250,00;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad € 154,94;
- dei canoni di concessione 2001-2015, pari ad € 110,62 e dei canoni 2016-2025 pari ad € 81,00, per un importo totale di € 191,62;
- del deposito cauzionale pari ad € 250,00;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla AZIENDA AGRICOLA ORTO IDICE VIVAI DENDROFLOR, C.F./P.IVA: NSLPLA41D29A944F/00813621208, con sede legale in comune di San Lazzaro di Savena, Via Andreoli, 8, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 3 l/s per un volume massimo di prelievo di 4150 mc/a, ad uso irrigazione agricola, da un pozzo ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di San Lazzaro di Savena al Foglio 20, mappale 741 (ex 305);

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2025**, ai sensi della DGR n. 787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di annullare la concessione riconosciuta alla ditta VIVAI DENDROFLOR con Determinazione n. 3615 del 15/03/2006;

3) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

4) di fissare l'importo complessivo dei canoni di concessione annuale 2001-2015 in € 110,62= e quello per tutti i successivi 10 anni di validità della concessione 2016-2025, in € 81,00= da corrispondersi in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

5) di fissare l'importo della cauzione in € 250,00=;

6) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

7) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale di vigilanza;

8) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

9) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Gianpaolo Soverini

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta AZIENDA AGRICOLA ORTO IDICE VIVAI DENDROFLOR, C.F./P.IVA: NSLPLA41D29A944F/00813621208, con sede legale in comune di San Lazzaro di Savena, Via Andreoli, 8.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante un pozzo, ubicato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:693930 Y:925580, sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di San Lazzaro di Savena al Foglio 20, mappale 741 (ex 305), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è profondo 65 m dal p.c. ed è costituito da una colonna di captazione in ferro di diametro di 209 mm. Il prelievo avviene mediante una pompa sommersa di potenza pari a 5 Kw, regolata alla portata massima e media di esercizio di 3,0 l/s;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 3,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 4150 mc/a, da esercitarsi nel solo periodo da febbraio ad ottobre compresi;

D) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di prodotti orto floro vivaistici. Tale uso è assimilabile a quello di irrigazione agricola, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della LR n. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

- utilizzare impianti di irrigazione diversi da quelli a scorrimenti e/o a sommersione;
- installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa del pozzo un dispositivo di misura dei volumi di prelievo;
- misurare i livelli piezometrici nel pozzo, immediatamente prima e subito dopo il periodo di utilizzo;
- inviare, entro il mese di marzo di ogni anno, all'Autorità di Bacino del Reno e a questa Struttura, le misure di volume e di piezometria rilevate nell'anno precedente;
- predisporre sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.);

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2025**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico

generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale

potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Ansaloni Paolo, legale rappresentante della ditta AZIENDA AGRICOLA ORTO IDICE VIVAI DENDROFLOR, C.F./P.IVA: NSLPLA41D29A944F/00813621208, con sede legale in comune di San Lazzaro di Savena, Via Andreoli, 8, presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.